

n. 105/2019 Liq. Patr.



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione Quarta Civile

Fallimentare – procedure concorsuali - esecuzioni

Il Giudice delegato,

nel procedimento di liquidazione del patrimonio *ex artt.14 ter* e segg. della L. n. 3/2012 n. 105/2019;

viste le istanze congiunte di apertura delle procedure di liquidazione del patrimonio proposte dai debitori Tiziano Adami e Flavia Mendichi ai sensi dell'art. 14 *ter* ss. della L. n. 3/2012;

ritenuta la propria competenza in quanto entrambi gli istanti risiedono in Poncarale (BS), Via Paolo Borsellino, n. 1;

rilevato che trattandosi di debitori (marito e moglie) i quali versano in una situazione di sovraindebitamento parzialmente comune così come parzialmente comune è il patrimonio destinato alla liquidazione appare opportuna una trattazione congiunta delle istanze medesime così come delle procedure conseguenti (ferma peraltro la distinzione dei centri di responsabilità patrimoniale *ex art. 2740 c.c.*);

vista la relazione particolareggiata redatta da parte dell'Avv. Laura Cristini nominata quale organismo di composizione della crisi;

ritenuto che la domanda soddisfa i requisiti previsti dagli artt.14 *ter* e segg. della L. n. 3/2012;



ritenuto che attesi i modesti valori della procedura, anche per evitare un aggravio di spese, possa essere nominato liquidatore lo stesso organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 15, c. VIII, della L. n. 3/2012;

visto l'art.14 *quinquies* della L. n. 3/2012;

DICHIARA

aperte le procedure di liquidazione del patrimonio a carico di **TIZIANO ADAMI**, nato a Brescia il 19.8.1957 e di **FLAVIA MENDICHI**, nata a Brescia l'1.3.1962, entrambi residenti a Poncarale (BS), Via Paolo Borsellino, n. 1 per la durata minima di quattro anni e per l'effetto:

- a) nomina **liquidatore l'Avv. Laura Crsitini** con studio in Brescia autorizzandolo sin d'ora ad acquisire presso i competenti enti o soggetti terzi (I.N.P.S., datore di lavoro, e così via) informazioni e rendicontazioni relative ad eventuali cessioni, delegazioni, pignoramenti e così via;
- b) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, riservando ogni diverso provvedimento all'esito della presentazione di separate istanze;
- c) dispone, sotto pena di nullità, che non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;
- d) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i relativi Uffici giudiziari ed i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle proprie determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;



e) dispone che ai fini della prescritta pubblicità la domanda del debitore ed il presente decreto siano pubblicati in sunto almeno una volta sull'apposta pagina del sito web www.ilcaso.it entro quaranta giorni da oggi;

f) ordina la trascrizione del presente decreto sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i Registri Camerali se il debitore vi è iscritto;

g) ai sensi degli artt. 14 *quinquies*, c. II, lett. e) e 14 *ter*, c. VI, lett. b) della L. n. 3/2012 autorizza i debitori a trattenere per il mantenimento proprio e della sua famiglia gli importi eccedenti la somma mensile di € 100,00= ciascuno, che sarà invece acquisita alla procedura;

h) dispone che il liquidatore relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte.

Si comunichi al ricorrente ed al liquidatore nominato.

Brescia, 21/11/2019

Il Giudice delegato
Alessandro Pernigotto



TRIBUNALE DI BRESCIA
Ricorso per ammissione alla procedura di
LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO (ex art. 14 ter, Legge n. 3/2012)

TIZIANO ADAMI – FLAVIA MENDICHI

Organismo di composizione della crisi:

**Segretariato Sociale Protezione Italiana di Brescia iscritto in data 23.11.2017
al n. 140 del Registro degli Organismi di composizione della crisi da
sovraindebitamento del Ministero della Giustizia, con sede legale in Brescia
via A. Moro n. 13 – palazzo Mercurio
(PEC: occsegretariatosocialebrescia@pec.it).**

Gestore nominato: Avv. Laura Cristini

PREMESSO CHE

Il Sig. Tiziano Adami (C.F. DMATZN57M19B157C), nato a Brescia (BS) il 19/08/1957 e residente in Poncarale (BS) via Paolo Borsellino n.1 e la signora Flavia Mendichi (CF. MNDFLV62C41B157N) nata a Brescia (BS) il 01/03/1962 e residente in Poncarale (BS) via Paolo Borsellino n.1, depositavano in data 01.03.2019 istanza presso l'Organismo di composizione della crisi: Segretariato Sociale Protezione Italiana di Brescia iscritto in data 23.11.2017 al n. 140 del Registro degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento del Ministero della Giustizia, con sede legale in Brescia via A. Moro n. 13 – palazzo Mercurio (PEC: occsegretariatosocialebrescia@pec.it), lamentando di non essere più in grado di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni a causa di un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, ricorrendo le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lett. a) e b).

Gli istanti chiedevano dunque all'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento sopra indicato di essere ammessi alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge n. 3/2012.

Con provvedimento datato 19 Marzo 2019 il referente dell'Organismo di Composizione delle Crisi viste le istanze presentate dai coniugi Adami e Mendichi di cui al paragrafo che precede, nominava per i compiti e le funzioni attribuite agli organismi di composizione della crisi l'Avv. Laura Cristini con Studio in Brescia (BS), via Privata De Vitalis n. 44 il quale tempestivamente accettava l'incarico.

In data 23/04/2019 il professionista otteneva autorizzazione dal Tribunale di Brescia - Sezione Volontaria Giurisdizione – Giudice Dott.ssa Agnese Vincenza, ad accedere all'anagrafe tributaria, ai sistemi di informazione creditizia, alla centrale dei rischi e nelle altre banche dati pubbliche come previsto dall'art. 15, comma 10, L. n. 3/2012 con riferimento alla posizione del Sig. Tiziano Adami.

In data 14/05/2019 il professionista otteneva autorizzazione dal Tribunale di Brescia - Sezione Volontaria Giurisdizione – Giudice Dott. Stefano Franchioni, ad accedere all'anagrafe tributaria, ai sistemi di informazione creditizia, alla centrale dei rischi e nelle altre banche dati pubbliche come previsto dall'art. 15, comma 10, L. n. 3/2012.

Il professionista completava in data 21 ottobre 2019 la relazione particolareggiata di cui all'art. 14-ter L. 3/2012 (*allegato n.3 – relazione particolareggiata OCC*) osservando che sussistono le condizioni previste dalla Legge n. 3 del 27/01/2012 in quanto i Signori Adami e Mendichi:

- si trovano in situazione di sovra-indebitamento ai sensi dell'art. 6 della L.3/2012;
- sono persone fisiche non esercenti attività di impresa, pertanto non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I della L. 3/2012;
- non hanno promosso ricorso, nei cinque anni precedenti alla presente domanda, a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio;
- non hanno subito per cause a loro imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione dell'accordo del debitore ovvero revoca o cessazione del piano del consumatore;
- possiedono i requisiti di meritevolezza in quanto la situazione di sovra-indebitamento non è dovuta a circostanze volute dai ricorrenti.

Tutto quanto sopra premesso i Signori Adami e Mendichi per tramite dell'OCC incaricato

ESPONGONO

- I signori Tiziano Adami e Flavia Mendichi come ampiamente argomentato nella relazione particolareggiata (cfr. pag. 4-6) sono coniugati in regime di comunione dei beni, sono comproprietari di un unico immobile, hanno sottoscritto alcuni finanziamenti in solido o con l'indicazione di uno come garante dell'altro.
- Nella situazione sopradescritta procedere a due liquidazioni del patrimonio per debiti solidali e quote immobiliari (in)divise, specie in sede giudiziale non terrebbe conto del principio dell'economia processuale.
- Al contrario il rapporto di coniugio tra i ricorrenti, il fatto che l'unico bene di proprietà dei coniugi ricada nel regime della comunione dei beni, considerando che finanziamenti e prestiti sono stati richiesti ed ottenuti per finalità relative alle esigenze del nucleo familiare e tenuto conto dell'interconnessione delle posizioni debitorie, hanno determinato il gestore incaricato a procedere alla riunione delle procedure distintamente depositate, ed a trattare le medesime come procedura di sovraindebitamento familiare, pur tenendo distinte le masse passive e attive in relazione ai singoli soggetti istanti.
- Le ragioni del sovraindebitamento familiare derivano sostanzialmente dal cattivo andamento delle attività individuali svolte dai coniugi (artigiani) unitamente al sopravvenire di malattie che hanno impedito il regolare svolgimento dell'attività lavorativa.
- Come ampiamente illustrato nella relazione particolareggiata (cfr. pag. 19 -22) il Signor Adami, artigiano, poco dopo l'acquisto della prima casa nel 2010, si ammalò dapprima di una forma acuta di polmonite che non gli consentì di lavorare per diversi mesi ed ebbe a risentire a lungo dei postumi della malattia sulla effettiva e piena capacità lavorativa.
- Tale assenza dal lavoro, complice il noto periodo di crisi, hanno comportato una forte riduzione delle capacità finanziarie del ricorrente il quale si è rivolto alle società finanziarie per far fronte ad esigenze della vita quotidiana e la rata del mutuo ipotecario riuscendo sempre con grandi sacrifici ad onorare i propri debiti.

- Nel Novembre 2018 tuttavia la situazione è precipitata a seguito del ricovero in ospedale del sig. Adami colpito da infarto.
- L'intervento e la diagnosi hanno impedito al sig. Adami di mantenere i propri ritmi di lavoro ed i postumi permanenti non gli consentono ad oggi di prestare attività lavorativa se non in orario estremamente ridotto (cfr. doc.37 relazione particolareggiata – documentazione medica sig. Adami).
- La signora Flavia Mendichi, dall'altro canto, era socia unitamente alle sorelle Sandra e Federica Mendichi della società in nome collettivo "TRE EMME S.N.C. DI MENDICHI FEDERICA, SANDRA E FLAVIA" costituita nel 2000 per la gestione di un bar denominato "*Bar London*" che tuttavia non ha mai prodotto utili significativi ed anzi ha costretto la signora Mendichi a contribuire con finanziamenti per la copertura delle perdite nel tempo generate.
- La signora Mendichi, affetta da ipertiroidismo sin dalla giovane età soffre altresì negli ultimi anni di una patologia cronica bilaterale denominata rizoartrosi. Si tratta di una patologia molto invalidante, che limita la mobilitazione del pollice, e che causa una significativa diminuzione della forza nell'utilizzo delle mani. Alla Signora Mendichi sono state altresì diagnosticati dei meningiomi in forma benigna che le causano fortissimi mal di testa e senso di vertigine.
- In ogni caso, emerge che la situazione di sovraindebitamento dei coniugi Adami e Mendichi non è risolvibile se non mediante il ricorso alla presente procedura.
- I debiti assunti, anche in considerazione degli importi comunque modesti, non sono tali da far delineare un comportamento negligente e teso volontariamente all'assunzione di debiti sproporzionati rispetto alle proprie possibilità.
- Ciò consente di poter evidenziare che gli istanti non hanno colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Inoltre, la volontaria assunzione di obbligazioni verso il sistema bancario/finanziario, da parte del debitore, ha determinato un sovraindebitamento per motivi estranei al proprio stile di vita.
- In merito ai diversi finanziamenti accesi si è rilevato che gli stessi hanno permesso la chiusura di finanziamenti accesi in precedenza (vedi Compass finanziamento n. 18920472 del 27.03.18 ad estinzione del precedente finanziamento del 20.03.2015 n. 14700089) e hanno costituito una forma di

liquidità indispensabile per assicurare un dignitoso sostentamento del nucleo familiare.

- Come dettagliatamente esposto nella relazione particolareggiata sono maturate poste debitorie complessive per l'importo di € 98.291,73 al chirografo, € 36.134,57 al privilegio ed il residuo mutuo ipotecario per € 125.989,87 (cfr. pag. 7-12 e 24-26 della relazione particolareggiata).
- I coniugi sono proprietari in regime di comunione dei beni per la quota di 50% ciascuno dell'immobile sito nel comune di Poncarale (Brescia) così censito al catasto dei Fabbricati:
foglio 15, particella 1961, sub 21 categoria A/2, classe 6, consistenza 6 vani, superficie catastale totale 112 metri quadrati escluse aree scoperte, rendita e 433,82 in via Sorelle Girelli, piano t-1
foglio 15, particella 1961 sub 38, area urbana 30 metri quadrati (cfr. doc.24 – 24bis visura catastale allegata alla relazione particolareggiata).
- Sull'immobile risulta iscritta ipoteca volontaria derivante da concessione di mutuo repertorio 88443/27165 del 28.10.2009 (doc.25 – doc.25bis ispezione ipotecaria – allegata alla relazione particolareggiata)
- I coniugi si sono rivolti ad una primaria agenzia immobiliare della zona la quale ha valutato il bene in circa € 137.000/00 (doc. 26 – valutazione agenzia Tecnorete – allegata alla relazione particolareggiata) ma i valori verranno comunque calcolati con apposita perizia in fase di vendita.
- Il Sig. Adami è titolare di pensione per un importo netto liquidato di € 1.387,54 (cfr. doc. 32 relazione particolareggiata - liquidazione pensione) che attualmente percepisce decurtato del quinto ceduto in forza del finanziamento erogato da Bnt Banca spa già Prestinuova n. 04408074897 sottoscritto in data 16.16.2017, ma che a seguito della apertura della procedura di liquidazione come ampiamente illustrato al paragrafo 6) della relazione particolareggiata diverrà inopponibile con conseguente revocabilità del relativo contratto.
- Per far fronte ai debiti contratti il Sig. Adami ad integrazione della propria pensione presta attività lavorativa a tempo indeterminato presso la società Opera Cleaning Srl per svolgere lavori di pulizia per cinque ore settimanali con una retribuzione mensile netta media è di circa € 100/00.

- La signora Flavia Mendichi attualmente è assunta a tempo indeterminato part-time (25 ore settimanali) quale addetta alle Pulizie, Il livello del CCNL in vigore per gli operai del settore Imprese di Pulizia Industria percependo una retribuzione mensile netta media di circa € 900/00.
- E così le entrate complessive del nucleo familiare sono pari ad € 2.387,57.
- I coniugi hanno indicato l'attuale fabbisogno familiare di € 2.180/00 come da documento (doc.36 relazione particolareggiata – fabbisogno nucleo familiare).
- La Signora Mendichi è proprietaria di autovettura un'autovettura FIAT PUNTO targata DC914AG, data di immatricolazione 30.06.2006. L'auto deve considerarsi in comunione dei beni in quanto acquistata in costanza di matrimonio. Gli istanti chiedono che l'auto possa continuare ad essere utilizzata dalla Signora tenuto conto dello scarso valore della stessa e della necessità di utilizzarla per le esigenze della vita quotidiana;
- Alla luce di quanto sopra allegato e della relazione particolareggiata redatta unitamente alla documentazione ivi allegata

CHIEDONO

Che codesto Eccellentissimo Tribunale voglia dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 *ter* L.3/2012 e conseguentemente nominare il liquidatore nonché adottare tutti i provvedimenti previsti dall'art. 14-*quinquies* L. n. 3/2012 e successive modifiche.

A tale fine mettono a disposizione della procedura il proprio patrimonio costituito:

A) liquidazione dell'immobile sito nel Comune di Poncarale (BS) così censito al catasto dei Fabbricati:

foglio 15, particella 1961, sub 21 categoria A/2, classe 6, consistenza 6 vani, superficie catastale totale 112 metri quadrati escluse aree scoperte, rendita e 433,82 in via Sorelle Girelli, piano t-1

foglio 15, particella 1961 sub 38, area urbana 30 metri quadrati

B) la cessione a favore della procedura di liquidazione di una somma pari ad € 200/00 mensili per la durata di 48 mesi a partire dalla data di apertura della procedura di liquidazione per un importo complessivo di € 9.600/00.

- Chiedono sin da ora di essere ammessi al beneficio della esdebitazione *ex art.* 14-*terdecies* della legge n. 3/2012 con riferimento ai creditori concorsuali che non saranno integralmente soddisfatti.

- Chiedono di poter mantenere il possesso dell'arredamento dell'appartamento in cui vivono in quanto, pur non essendo di particolare pregio, risulta indispensabile per la conduzione della vita quotidiana.

- Chiedono di mantenere il conto corrente ordinario n. 37523, presso la Banca Popolare di Milano, intestato a Adami Tiziano e Mendichi Flavia - conto corrente ordinario n. 22421, presso la Ubi sede di Vi8a Gramsci, Brescia, intestato a Adami Tiziano e Mendichi Flavia – conto corrente ordinario n. 1210283, presso Intesa Sanpaolo, filiale di Salò, intestato a Adami Tiziano - conto corrente ordinario n. 1000/6928, presso Intesa Sanpaolo, intestato a Adami Tiziano, in quanto confluiscono gli accrediti dello stipendio e della pensione.

- Chiedono che la Signora Flavia Mendichi possa mantenere il possesso dell'autovettura di cui è proprietaria in quanto, pur essendo di modico valore, è alla stessa necessaria per far fronte alle esigenze della vita quotidiana.

- Chiedono inoltre che il Giudice Delegato accerti e dichiari la non opponibilità della cessione del quinto con conseguente revoca del relativo contratto sottoscritto dal Sig. Adami con Bnt Banca spa già Prestinuova n. 04408074897 in data 16.16.2017

- Chiedono di voler esaminare la domanda con urgenza affinché il patrimonio messo a disposizione di tutti i creditori possa essere ceduto a valori di libero mercato a vantaggio dei creditori diversi dall'ipotecario.

- Con riserva di integrazione e/o produzione di tutta la ulteriore documentazione e delle informazioni che l'Onorevole Tribunale di Brescia dovesse ritenere utile o funzionale all'accesso alla richiesta di cui alla presente istanza.

Ai sensi di legge si dichiara che la presente procedura di volontaria giurisdizione sconta il contributo unificato nella misura di € 98,00.=.

Con osservanza,

Brescia, lì 31 Ottobre 2019

Avv. Laura Cristini

Allegati:

- 1) Carta d'identità degli istanti;
- 2) Relazione particolareggiata OCC e doc. 1 – 40bis allegati;
- 3) Elenco creditori;
- 4) Verbale pre-inventario;
- 5) Certificato residenza e Stato di famiglia.